

Rubrica legislativa

La pensione del clero

Nuovi criteri nel calcolo della pensione INPS

La presente nota non si riferisce agli iscritti al Fondo clero, ma a tutti i sacerdoti che, per motivi diversi, hanno una posizione assicurativa INPS con contribuzione effettiva, figurativa e volontaria.

Dal 1 luglio 1982 è stata introdotta una nuova normativa per la liquidazione delle pensioni INPS. L'innovazione più significativa è rappresentata dall'individuazione del valore retributivo di ciascuna delle 260 settimane utili per il calcolo della retribuzione pensionabile, rivalutata in base alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolata dall'Istat.

In pratica la pensione, mentre prima veniva rapportata alla media delle retribuzioni dei *tre anni migliori* negli ultimi dieci anni di assicurazione, d'ora innanzi (L. 297/1982) la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi *cinque anni* di assicurazione e poiché la svalutazione è notevole, per ogni anno viene stabilito un coefficiente di valutazione. Per esempio la retribuzione del 1970 viene rivalutata del 4,2801, quella del 1980 dell'1,1837, mentre per la retribuzione degli ultimi due anni 1981 e 1982 il coefficiente di rivalutazione è solo 1.

La misura della pensione corrisponde al 2% per ogni anno di attività lavorativa, comprovata da contributi fino a un massimo dell'80% per quarant'anni di attività.

L'età del pensionamento resta sempre di sessant'anni e la decorrenza della pensione si ha dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento di sessant'anni, sempre su esplicita richiesta dell'interessato.

Trattamento minimo delle pensioni INPS

Tra le misure urgenti in materia previdenziale segnalò la disciplina dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS, che nel cor-

rente anno raggiungerà L. 306.900 nel mese di ottobre.

Il minimo di pensione è garantito al fine di assicurare al lavoratore l'indispensabile per fronteggiare le più elementari esigenze di vita. In conseguenza si ha l'elevazione al «minimo» stabilito (annualmente prima, trimestralmente poi) delle pensioni calcolate con i criteri precedenti.

Secondo la recente normativa (DL n. 3/1983 art. 11) si dispone:

a) l'integrazione al minimo della pensione *non spetta* ai soggetti, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del minimale INPS. Dal computo dei redditi è escluso quello dell'abitazione.

Ciò a partire dal 1 febbraio 1983.

b) Vengono salvaguardati i diritti acquisiti per i titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 31.1.1983, però anche per questi va in vigore la stessa normativa per i successivi aumenti del minimo pensionistico. A tal fine viene fatto obbligo di presentare una dichiarazione, debitamente predisposta dall'INPS, da cui risulti l'ammontare del reddito annuo.

Indennità integrativa speciale (= i.i.s.)

Le misure per il contenimento della spesa del settore pubblico hanno centrato l'attenzione sull'i.i.s., che oltre ad essere raffreddata, viene così drasticamente ridotta.

a) Gli *insegnanti* e tutti gli altri lavoratori con orario ridotto, avranno l'i.i.s. proporzionata alle ore. In precedenza per i docenti la riduzione non poteva essere superiore al 50%, ora anche questo correttivo è saltato (DL n. 1/1983 art. 4).

b) I pensionati *statali* percepiranno l'i.i.s. non solo raffreddata, ma anche commisurata in quarantesimi secondo il numero degli anni di servizio utili alla pensione.

c) Ci sono due correttivi favorevoli:

— i pensionati avranno l'intera i.i.s. al rag-

giungimento di sessantacinque anni di età;

— i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 31.1.1983 subiranno l'effetto del ragguglio a quarantesimi solo per i successivi aumenti della i.i.s. in parola.

Conclusione

Mi sono limitato a considerare le novità, che ritengo più utili ai confratelli. Sono particolarmente interessati alla lettura:

— i titolari di pensioni minime integrate;

— i titolari di congrue non revisionate, che ora subiscono il raffreddamento della scala mobile nell'i.i.s.;

— i docenti di religione, salvo se altri, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria (dipendenti di ospedali ecc.);


— i futuri pensionati INPS, relativamente ai nuovi criteri di calcolo, non certo più favorevoli dei precedenti;

— i docenti di religione, che, al fine di ottenere un pre-pensionamento consentito per la quiescenza statale, devono rivedere i loro calcoli preventivi.

Aggiungo che nel cammino legislativo e amministrativo si potranno avere correzioni e modifiche. L'aver segnalato prima, non dispensa dall'aggiornare tempestivamente.

FABIO SPINELLI

Via A. Volta, 31 - 20048 CARATE BRIANZA (Mi) - tel. 0362 903686 - 900124



« LA DITTA DI FIDUCIA
PREFERITA DAL CLERO »

Stabilimenti specializzati
esclusivamente per
l'arredamento di:

**CHIESE - SCUOLE - ASILI
COLLEGI - CINE-TEATRI**

Concediamo
cinque anni di garanzia

PRODUZIONE: panche per chiesa, confessionale, armadi sacrestia, sedie sovrapp., banchi per scuole materne, scuole elementari e superiori, poltroncine cinema

CONCEDIAMO PAGAMENTI RATEALI SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE PER INTERESSI

A richiesta inviamo senza impegno cataloghi generali e preventivi